



S

70065-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 18, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, il quale prevede che *“l'articolo 19 comma 10 bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come successivamente prorogato è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Dalla medesima data, nell'ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lett. a), del predetto decreto legge n. 185 del 2008, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro, e qualora i lavoratori medesimi siano percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione.”*;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTO l'articolo 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTI gli accordi intervenuti in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 17.11.2011 e in data 13.12.2011, relativi alle società **appartenenti al settore degli appalti di pulizia nelle scuole** per le quali sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 6





70065-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

luglio 2011, n. 98, convertito in legge n. 111 del 15 luglio 2011, in favore dei lavoratori cessati dalle predette società;

VISTI gli elenchi presentati dalle società **appartenenti al settore degli appalti di pulizia nelle scuole**, allegati al presente decreto, ai fini della concessione del trattamento di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge n. 111 del 15 luglio 2011;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge n. 111 del 15 luglio 2011, in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

E' autorizzata la concessione del trattamento di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge n. 111 del 15 luglio 2011, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 17.11.2011 e in data 13.12.2011, in favore di un numero massimo di 450 lavoratori(di età superiore ai 50 anni) cessati dalle società **appartenenti al settore degli appalti di pulizia nelle scuole**, per il periodo decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione spettante a ciascun lavoratore sulla base dei requisiti posseduti dai lavoratori stessi;

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, per la copertura del sostegno al reddito in favore dei

M. M. M. M. M.



70065-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

lavoratori licenziati dalle società **appartenenti al settore degli appalti di pulizia nelle scuole**, sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 285.768,00 (duecentottantacinquemilasettecentosessantotto/00).

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 285.768,00 (duecentottantacinquemilasettecentosessantotto/00).

è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



[Handwritten signature]



70065-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: www.lavoro.gov.it

Roma, 10 DIC. 2012

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Elsa Fornero

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Vittorio Umberto Grilli

Am
mej *Carro*

